



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Servizio Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determina di settore n. 103 del 29-04-2016

(n. / del Registro Generale)

Oggetto: ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO L'ORDINANZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI CHIETI-SEZIONE DI ORTONA NELLA CAUSA CIVILE N.R.G.671/2015 TRA COGAS SRL ED IL COMUNE DI ORTONA. NOMINA LEGALE DELL'ENTE AVV. CARLO MONTANINO.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-7-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2016;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, altresì, che l'articolo 11, comma 17, del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 le Regioni e gli Enti Locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo i nuovi schemi c.d. armonizzati: inoltre dal 2016 risulta integralmente applicabile la rinnovata disciplina dell'esercizio provvisorio, recata dal nuovo testo dell'articolo 163 sopra citato, in quanto il comma 16 del citato art. 11 consentiva di applicare, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisorio, la relativa disciplina vigente nel 2014 solo nell'anno 2015;

PREMESSO che con ricorso ai sensi dell'art.702 bis c.p.c. il Comune di Ortona chiedeva la condanna della Società C.O.GAS s.r.l. al pagamento della somma dovuta a titolo di canoni concessori giusto contratto d'appalto n.19231/2013 rep., sottoscritto tra le parti;

VISTA l'ordinanza emessa dal Giudice dott. Francesco Turco in data 02.04.2016 con la quale rigettando la domanda proposta da questa Amministrazione la condannava alla refusione delle spese di lite in favore della società convenuta;

RISCONTRATA la pec dell'Avv. Carlo Montanino in data 13.04.2016, prot.275/16 con la quale lo stesso

professionista in riferimento alla citata ordinanza manifestava intenti e ragioni validi ad indurre l'Ente a proporre gravame nei modi e nei termini di legge;

ATTESO che a seguito di accordi presi con l'Avv. Montanino, quest'ultimo si è reso disponibile a patrocinare il giudizio di appello contenendo il proprio onorario ai minimi previsti, ulteriormente ridotti e pari ad €7.000,00 oltre IVA e CAP, per un totale di €8.881,60;

RITENUTO di formalizzare l'affidamento dell'incarico in argomento;

RITENUTO altresì che il conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio, in linea con l'orientamento illustrato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n.4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.33 L.136/2010, non può assolutamente costituire né essere ricondotto nell'ambito dei "Servizi Legali" sottoposti alla disciplina del codice dei contratti, rappresentando fattispecie contrattuale di prestazione d'opera intellettuale di cui all'art.2230 c.c. concluso con l'ente locale;

DATO ATTO che l'Avv. Carlo Montanino ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: Banca CARICHIETI S.p.A. – Agenzia n.6 di Pescara, IBAN:IT65S0605015406CC0500080105;

SENTITO il parere del Dirigente dei Servizi Finanziari e risorse umane;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

PRECISATO, al riguardo di detto impegno di spesa, che il medesimo risulta compatibile con la disciplina di cui al surrichiamato art. 163 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto poiché trattasi di spesa non frazionabile

VISTI

- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D. Lgsvo 163/2006, ed in particolare l'art. 20;
- L'art. 107 " Funzioni e responsabilità della Dirigenza" e l'articolo 183 " Impegno di spesa" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte.
2. Di conferire, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, all'Avv. Carlo Montanino del Foro di Pescara l'incarico per l'impugnazione della ordinanza richiamata in premessa.
3. Dare atto che al connesso conferimento del mandato al predetto professionista provvederà il Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente.
4. Di impegnare a titolo di onorario della prestazione professionale, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/Articolo	02103085
Intervento	03
Impegno n.	20160001180
Codice creditore	
Nome creditore	Avvocato Carlo Montanino
Codice Fiscale / Partita Iva	c.f.:MNTCRL65L14A345U p.iva: 00446580680
Indirizzo	Via Pesaro, 21 – 65127 Pescara (Pe)
PEC	avvcarlomontanino@cnfpec.it
Causale	Spese di lite per causa Comune c./Cogas s.r.l.
CIG	
CUP	
Codice univoco ufficio	PQTD21
Importo	8.881,60

5. Di impegnare e liquidare in favore del predetto Legale, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma qui di seguito indicata per il versamento del contributo unificato:

Capitolo/Articolo	02103085
Impegno n.	20160001180
Codice creditore	
Nome creditore	Carlo Montanino
Codice Fiscale / Partita Iva	c.f.:MNTCRL65L14A345U p.iva: 00446580680
Indirizzo	Via Pesaro, 21 – 65127 Pescara (Pe)
PEC	avvcarlomontanino@cnfpec.it
Causale	Spese per Contributo unificato nell'appello contro Cogas s.r.l.
CIG	
Codice univoco ufficio	PQTD21
Importo	2.556,00

6. Di imputare la spesa complessiva di euro 11.437,6 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
01	2016	02103085	11.437,6

IL COMPILATORE

PM

IL DIRIGENTE

Dott. de MARINIS GIOVANNI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 16 maggio 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993